

## **STRALCIO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 9 LUGLIO 2009**

OGGETTO: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA DALMINE, COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGILO ED OPERE AD ESSA CONNESSE (AUTOSTRADA PEDEMONTANA) – DELOCALIZZAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE DEGLI IMMOBILI DEMOLITI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO.

### **LA GIUNTA COMUNALE DI BIASSONO**

Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica Sig. Alessio Anghileri, il quale espone quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- con Delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, il 1° Programma delle opere strategiche che prevede, tra gli interventi, la realizzazione del collegamento autostradale tra Dal mine – Como – Varese – Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse;
- con Delibera n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2006, il CIPE ha altresì approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.lgs. n. 190/2002, il progetto preliminare del medesimo collegamento autostradale;
- la Soc. Autostrada Pedemontana, quale concessionaria per la progettazione, la costruzione e gestione dell'opera in oggetto, ha quindi elaborato il progetto definitivo dell'infrastruttura;
- che in data 21.04.2009 è stato pubblicato all'albo pretorio comunale copia dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 166, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- in allegato al predetto avviso è contenuto l'elenco dei soggetti interessati dalle procedure espropriative, che risultano proprietari secondo i registri catastali, indicati con suddivisione per Provincia, Comune, Asse Principale, Opere Connesse e Opere di compensazione;
- le schede riferite al predetto elenco dei soggetti interessati dalle procedure espropriative e che risultano in particolare interessati dalla demolizione del fabbricato ad uso abitativo, in quanto connesso alla realizzazione della viabilità del tracciato dell'autostrada pedemontana, sono allegate alla presente deliberazione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la legge regionale 11.03.2005 n. 12 nel testo vigente, all'art. 25 comma 8-septies recita:” *I proprietari di edifici diversi da quelli funzionali all'agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree agricole, che siano demoliti, oppure il cui uso divenga oggettivamente incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita convenzione, senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.*”;

#### **RITENUTO**

di porre in grado i proprietari di immobili in territorio di Biassono interessati dalle procedure espropriative per la realizzazione dell'opera stradale in argomento e comportanti la demolizione di

fabbricati esistenti di presentare richieste indicando l'area di rilocalizzazione dell'intervento edilizio ai sensi del citato art. 25 comma 8 septies della l.r. n.12/2005 ;

#### DATO ATTO

Che l'individuazione definitiva delle aree di rilocalizzazione in deroga al P.R.G. sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale ai sensi delle citate disposizioni della legge regionale

#### VISTI

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 nel testo vigente;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai presenti;

#### **DELIBERA**

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire i seguenti criteri per le proposte di individuazione di rilocalizzazione in deroga al P.R.G. ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale :
  - Legittimità planovolumetrica secondo la normativa edilizia urbanistica del fabbricato da demolire;
  - Superficie dell'area di rilocalizzazione idonea a realizzare edifici di superficie coperta e volume non superiori al 5% di quelli dell'edificio da demolire, secondo progetti edilizi conformi ai parametri edilizi urbanistici della zona "C1" ovvero "D4" del vigente Piano Regolatore Generale , artt. 25 e 31 N.T.A. ;
  - In caso di aree ricadenti nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro la deliberazione consiliare di rilocalizzazione sarà subordinata a parere dell'Ente di compatibilità con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
  - L'edificazione sarà comunque soggetta all'osservanza di tutte le ordinarie disposizioni di legge e regolamento e all'acquisizione degli occorrenti pareri e assensi di competenti organi e autorità;
  - La presentazione della domanda di permesso di costruire o della D.I.A. per l'edificazione sarà soggetta a stipula di convenzione col Comune entro tre mesi dalla deliberazione del Consiglio Comunale di rilocalizzazione ai sensi dell'art. 25 comma 8 septies della l.r. 12/2005;
3. Di indicare che la convenzione, oltre che le indicazioni di cui al precedente punto dovrà prevedere a pena di decadenza, fatte salve proroghe per motivate ragioni indipendenti dalla volontà del beneficiario:
  - impegno dell'interessato ad acquistare la rispettiva area di rilocalizzazione, entro mesi 2 (due) dalla data di stipula della convenzione;
  - inizio dei lavori di edificazione entro un anno dalla data di stipula della convenzione
  - il mancato inizio dei lavori di edificazione entro un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione a disciplina dell'intervento di ricostruzione dell'edificio sulle aree individuate per la rilocalizzazione e la mancata ultimazione entro mesi 12 (dodici) dall'assunzione di efficacia del titolo abilitativi edilizio;

- l'impossibilità di dare attuazione totale all'intervento qualora derivante da impedimenti e vincoli di natura normativa ovvero legislativa che possono incidere sulla edificabilità dell'intervento rilocalizzato;

4. Di indicare inoltre che:

- l'edificio non potrà essere alienato ne sullo stesso potranno essere gravati altri titoli reali di godimento se non saranno decorsi 5 anni dalla data di agibilità;
- dalla decorrenza del termine di cui al precedente punto e nell'ambito del periodo considerato, non possono essere modificate le destinazioni d'uso;
- la decadenza per i motivi sopra indicati, comporta la nullità di tutti gli atti assunti;

5. di disporre che gli interessati dovranno presentare le domande di rilocalizzazione secondo l'allegato fac- simile al presente provvedimento che ne forma parte integrante, precisando che la richiesta dovrà essere fatta pervenire al Servizio Urbanistica dell'Area Sviluppo del Territorio entro il giorno 30.092009;

6. di dare atto che solo a seguito della presentazione della richiesta l'Amministrazione darà seguito alle valutazioni ed ai procedimenti disciplinati dall'art. 25, comma 8-septies della legge regionale n. 12/2005 nel testo vigente;

7. Di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

Allegati: come da dispositivo.